

R.G. n. /2020



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE

Il giudice Dott.

Nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto in data 12 maggio 2020 al n. R.G. sopra indicato e posto in visione al giudice il 15 maggio u.s., promosso *ante causam*

dal

*ricorrente*

contro

*resistenti*

**Visto** l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), come modificato dall'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 e dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28;

**visti** i provvedimenti del Presidente del Tribunale di Milano n. 56/20 del 10 aprile 2020 e n. 66/20 del 7 maggio 2020, contenenti le misure organizzative e le linee guida relative alla trattazione dei procedimenti civili nella seconda fase dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, adottati a norma dell'art. 83 commi 6 e 7 del D.L. 18/2020 per evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

**visto** il protocollo per le udienze civili sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di Milano il 4/5/2020;

**rilevato** che i suddetti provvedimenti del Presidente autorizzano durante la seconda fase dell'emergenza lo svolgimento delle udienze civili nelle modalità previste dal citato art. 83 co. 7 lett. f) e lett. h);

**ritenuto** che, per l'oggetto del procedimento di istruzione tecnica preventiva sopra indicato, per il numero di parti coinvolte, per il tipo di attività da svolgere e per i soggetti che possono parteciparvi, l'udienza di comparizione ex art. 696 co.3 c.p.c. può svolgersi mediante collegamenti telematici da remoto secondo le modalità dettate dal Ministero della Giustizia (delibera DGSIA del 20/3/2020);





[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NZA...](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NZA...)

- che la mancata comparizione delle parti o del CTU comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente;

**MANDA ALLA CANCELLERIA**

- per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al CTU, nonché per l'inserimento nel fascicolo telematico dell'annotazione "udienza da remoto".

Milano, li 18/05/2020

Il giudice





**Tribunale di Milano**

**Sezione I civile**

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA  
DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL CTU  
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

**N. R.G. / 2020**

Il Giudice,

visto e confermato il proprio decreto in data 4.5.2020, con il quale si disponeva lo svolgimento dell'udienza del 10.6.2020 mediante trattazione scritta, con riserva di successivo conferimento dell'incarico al CTU di rispondere al quesito già formulato;

letto il "Protocollo per le udienze civili" siglato in data 4.5.2020 con l'Ordine degli Avvocati di Milano, richiamato quale linea guida vincolante per l'attività del settore civile nel provvedimento n. 66/2020 emesso in data 7.5.2020 dal Presidente del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, D.L. n. 18/2020 e s.m.i.;

visto in particolare l'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, nonché il par. 11 del Titolo III, Capo I del Protocollo cit. (Udienze civili tramite trattazione scritta), che prefigura le attività preliminari necessarie qualora il giudice scelga di disporre lo svolgimento dell'udienza per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico di ufficio ai sensi della lett. h) "*salvo opposizione delle parti*";

ritenuto di dover avvisare il CTU che dovrà indicare una data successiva al 30.6.2020 per l'inizio delle operazioni peritali, tenuto conto della necessità di evitare contatti ravvicinati tra le persone in ragione dell'emergenza



sanitaria in corso, e che, comunque, ferma restando la necessità di eseguire i sopralluoghi con le dovute modalità protettive e di distanziamento, nonché riducendo al minimo essenziale la presenza di soggetti diversi dai CTP, dette operazioni peritali potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e dei CTP, come disposto dall'art. 83 co. 7 lett. h-bis) D.L. n. 18/2020;

#### DISPONE

che l'udienza già fissata per il giorno **10/06/2020, 11:00**, abbia svolgimento tramite trattazione scritta anche per quel che concerne il conferimento dell'incarico al CTU, confermando i termini per lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte già concessi alle parti;

#### ASSEGNA

al CTU, qualora nel frattempo il Giudice non abbia diversamente disposto pronunciandosi sulle note di cui al punto che precede, termine sino al 9.6.2020 per il deposito telematico con firma digitale della dichiarazione di accettazione dell'incarico riportante la seguente formula di impegno: *“giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità”*, nonché l'indicazione della data, orario e modalità di inizio delle operazioni peritali.

#### AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento e del deposito telematico delle eventuali note scritte delle parti nonché della successiva dichiarazione di impegno e di accettazione dell'incarico del CTU, verrà adottato fuori udienza il provvedimento necessario all'ulteriore corso del giudizio, che conterrà



l'assegnazione dei termini ex art. 195 c.p.c., la determinazione del fondo spese in favore del CTU - da porsi a carico di parte ricorrente - e l'autorizzazione delle parti alla nomina di CTP fino all'inizio delle operazioni peritali (nomina da corredarsi di recapiti telefonici e di indirizzi PEO dei CTP);

- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al nominato CTU ing. [redacted] (da abilitarsi sin da subito all'accesso al fascicolo telematico) del presente provvedimento.

Si comunichi.

Milano, 28/05/2020

Il Giudice

